



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0003551 del 16/09/2016
Rif. CR.c
Ordini Regionali dei Geologi

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 15 settembre 2016
Rif. P/CR.c

CIRCOLARE N° 410

OGGETTO: Obblighi in materia di trasparenza

Si informa che in data 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 3 del D. Lgs. 97/2016 introduce l’art. 2-bis al D. Lgs. 33/2013, rubricato *“Ambito soggettivo di applicazione”*, a mente del quale la disciplina prevista per *“le pubbliche amministrazioni”* di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si applica, in quanto compatibile, anche agli ordini professionali (cfr. comma 2, lett. a). Ancora, all’art. 3, comma 1-ter, del D.Lgs. 33/2013, come introdotto dall’art. 4 del D. Lgs. 97/2016, è inserita una sorta di *“clausola di flessibilità”*, secondo cui gli Ordini professionali si adeguano con modalità semplificate agli obblighi di pubblicazione ed alle relative modalità di attuazione.

Viene, in definitiva, riconosciuta l’applicazione agli Ordini professionali della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, seppure adattata alle peculiarità organizzative e gestionali di tali enti.

Pertanto, in ossequio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, gli Ordini Regionali hanno l’obbligo di uniformarsi alle seguenti previsioni, pubblicando sul proprio sito istituzionale, nella sezione denominata *“Amministrazione trasparente”*, le informazioni ed i dati come di seguito indicato.

1) Adozione, aggiornamento e pubblicazione del:

- i)* **Programma triennale per la prevenzione della corruzione**, nel quale dovranno confluire i contenuti in precedenza inclusi nel Programma per la trasparenza e l'integrità (ora soppresso) ed il Codice di Comportamento (**art. 10 D.Lgs. 33/2013**);
- ii)* **Piano e della Relazione** di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (**art. 10 D.Lgs. 33/2013**).

2) Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009, con pubblicazione dei nominativi e dei *curricula* dei relativi componenti (**art. 10 D.Lgs. 33/2013**). A tal proposito, in attesa di eventuali ulteriori atti di indirizzo, si richiama la Delibera n. 71 del 6 maggio 2010 dell'A.N.A.C., in cui è stata prevista la possibilità per gli Ordini professionali di dare attuazione a tale obbligo eventualmente costituendo in ciascun Consiglio dell'Ordine un solo organismo che possa operare anche con riferimento alle articolazioni territoriali ovvero un organismo che associ le singole professioni. Con riferimento a tali Organismi, sono oggetto di pubblicazione gli atti degli stessi, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. (**art. 31 D.Lgs. 33/2013**).

3) Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione per la trasparenza (art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190), da parte del Consiglio dell'Ordine, con pubblicazione del nominativo e del relativo atto di nomina, nonché della relazione annuale a cura del detto Responsabile (da redigere entro il 15 dicembre di ogni anno) recante i risultati dell'attività svolta (**art. 1, comma 14, Legge 190/2012**).

4) Pubblicazione degli atti di carattere normativo che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Ordine e degli atti a carattere amministrativo generale (i.e. le delibere, le circolari, i programmi e le istruzioni), nonché ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti (**art. 12 D.Lgs. 33/2013**).

5) Pubblicazione ed aggiornamenti concernenti la propria organizzazione (art. 13 D.Lgs. 33/2013), corredati dai documenti anche normativi di riferimento; dunque, tra gli altri, i dati relativi ad:

- i)* organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle relative competenze (Consigli degli Ordini, con nominativi e cariche; Consigli di Disciplina, con nominativi e cariche);
- ii)* articolazione di uffici, competenze di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici (uffici di Segreteria, organi con funzioni delegate, se presenti);
- iii)* illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione (mediante organigrammi o grafici analoghi);
- iv)* elenco dei numeri di telefoni, delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate.

6) Pubblicazione relativa ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 D.Lgs. 33/2013):

- i) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, dei componenti dei Consigli degli Ordini e Consigli di Disciplina;
- ii) il *curriculum vitae* dei componenti dei Consigli degli Ordini e Consigli di Disciplina;
- iii) i dati relativi all'assunzione di eventuali altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti con riferimento ai componenti dei Consigli degli Ordini e Consigli di Disciplina.

7) Pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15 D.Lgs. 33/2013), in relazione ai quali dovrà essere pubblicato:

- i) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- ii) il *curriculum vitae*;
- iii) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- iv) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

8) Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con indicazione dei dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, del relativo costo, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali. Ogni trimestre andranno pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16 D.Lgs. 33/2013).

9) Pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (art. 17 D.Lgs. 33/2013), per come indicati in riferimento al personale con rapporto a tempo indeterminato.

10) Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18 D.Lgs. 33/2013).

11) Pubblicazione ed aggiornamento costante di dati ed informazioni relativi ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Ordine nonché i criteri di valutazione della commissione giudicatrice (art. 19 D.Lgs. 33/2013).

12) Pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della *performance* e alla distribuzione dei premi al personale, con i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Vanno pubblicati i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità (art. 20 D.Lgs. 33/2013).

13) Pubblicazione dei dati relativi alla contrattazione collettiva ed indicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicabili, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa (**art. 21 D.Lgs. 33/2013**).

14) Pubblicazione, ove esistenti, dei dati relativi (art. 22 D.Lgs. 33/2013):

- i)* agli enti pubblici, istituiti, vigilati o finanziati dall'Ordine, nonché di quelli per i quali abbia il potere di nomina degli amministratori, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Ordine;
- ii)* alle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Ordine;
- iii)* agli enti di diritto privato, in controllo dell'Ordine, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Ordine o delle attività di servizio pubblico affidate;

15) Pubblicazione ed aggiornamento semestrale dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico (Consigli degli Ordini) e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di (**art. 23 D.Lgs. 33/2013**):

- i)* scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ii)* accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

16) Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, con indicazione dei criteri e modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché i relativi atti di concessione (**art. 26 D.Lgs. 33/2013**).

17) Pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi, con i relativi allegati, entro trenta giorni dalla loro adozione; pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche tramite rappresentazioni grafiche (**art. 29 D.Lgs. 33/2013**).

18) Pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio dell'Ordine, pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (**art. 30 D.Lgs. 33/2013**).

19) Pubblicazione concernenti i servizi erogati, con riguardo alla carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, con indicazione dei costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo (**artt. 32 e 10, comma 5 del D.Lgs. 33/2013**).

20) Pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'Ordine, relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, l'uno con cadenza annuale e denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" e l'altro con cadenza trimestrale e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero dei creditori (**art. 33 D.Lgs. 33/2013**).

21) Pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati, con indicazione delle seguenti informazioni (**art. 35 D.Lgs. 33/2013**):

- i)* breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili;
- ii)* unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- iii)* ufficio del procedimento, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- iv)* per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- v)* modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- vi)* termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- vii)* procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'ente;
- viii)* strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- ix)* link di accesso al servizio on line, ove già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- x)* modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- xi)* nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

22) Pubblicazione dati concernenti l'IBAN dell'Ordine, i pagamenti informatici e la fatturazione elettronica (art. 36 D.Lgs. 33/2013).

Il termine entro cui gli Ordini dovranno adeguarsi ai suddetti obblighi è fissato al **23 dicembre 2016**, così come chiarito anche nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 6 luglio 2016.

 IL PRESIDENTE
Francesco Peduto
